

Art. 40. Autorizzazione.

1. La realizzazione ed il funzionamento di servizi e strutture sociali e socio-sanitarie a ciclo semiresidenziale e residenziale, a gestione pubblica o privata, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.
2. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasferimento e trasformazione di strutture destinate ad attività sociali e socio-sanitarie e la realizzazione di nuove strutture; l'autorizzazione alla realizzazione di strutture socio-sanitarie è subordinata alla verifica di compatibilità effettuata dalla Regione; sono soggetti ad autorizzazione i servizi e le strutture già operanti e di nuova istituzione rivolti a:
 - a) minori, per interventi sociali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
 - b) persone detenute e ammesse alle misure alternative alla detenzione ed a quelle di reinserimento sociale in comunità educative;
 - c) disabili ed anziani, per interventi sociali e socio-sanitari finalizzati al mantenimento ed al recupero dell'autonomia personale;
 - d) persone con problematiche sociali e socio-sanitarie che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare ovvero per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente pregiudizievole per la loro salute fisica e psichica.
3. Fermi restando i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti, costituiscono requisiti minimi per l'autorizzazione di ogni tipologia di nuovo servizio e struttura semiresidenziale e residenziale:
 - a) l'ubicazione in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici;
 - b) la dotazione di spazi collettivi ed individuali adeguati alle esigenze degli ospiti;
 - c) la presenza di un responsabile del servizio e di figure professionali qualificate.
4. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 43 disciplina:
 - a) le singole tipologie di servizio autorizzabili, articolate per numero e tipologie di utenza e per livello assistenziale;
 - b) i requisiti e gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi delle singole tipologie di servizio e struttura;
 - c) gli strumenti, i termini e le procedure di rilascio dell'autorizzazione, di verifica preliminare dei requisiti e di controllo o monitoraggio successivo di conformità;
 - d) i tempi e le procedure per l'adeguamento delle strutture e dei servizi attualmente funzionanti, privi dei requisiti prescritti;
 - e) le procedure di rilevazione di irregolarità e di violazione della disciplina relativa all'autorizzazione, le sanzioni applicabili, i casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione.
5. Le funzioni attribuite ai comuni in materia di autorizzazione possono essere delegate ai sensi dell'articolo 15 alla provincia o all'ambito territoriale di riferimento.